



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 18/11/2025

FATTO

Con ricorso in data 16 giugno 2025 il ricorrente ha dedotto: i) di aver pubblicato il 9.01.2025 un annuncio di vendita on line di un camper per la somma di euro 24.000,00; ii) di essere stato contattato telefonicamente il 21.01.2025 da un potenziale acquirente, il quale, dopo avere richiesto informazioni sulla vendita del camper ed alcune foto, si è dichiarato disponibile all'acquisto del veicolo; iii) di essersi recato, insieme alla cointestataria del ricorso, il 23.01.2025 presso una filiale dell'intermediario resistente (di cui i due sono correntisti) per avere informazioni e indicazioni sulla modalità di pagamento più adeguata e sicura da adottare per il tipo di transazione previsto; iv) che l'operatrice ha consigliato ai correntisti di farsi rilasciare un assegno circolare non trasferibile e di recarsi presso la filiale per il versamento preferibilmente nella mattinata del giorno fissato per l'incontro, in modo da avere il tempo di effettuare tutti i controlli necessari; v) di essersi recato presso la filiale nella mattina del 31.01.2025, giorno fissato per la conclusione della vendita, presentando all'impiegata dello sportello, unitamente all'acquirente, un assegno circolare non trasferibile; vi) che l'operatrice, esaminato l'assegno, ha compiuto il versamento rilasciando al ricorrente copia dell'avvenuta operazione; vii) di aver provveduto, una volta rassicurato sulla validità del titolo, al trasferimento della proprietà del mezzo; viii) di aver ricevuto, nella tarda mattinata del lunedì, il 3.02.2025, una telefonata dalla filiale in cui è stato avvisato che l'assegno circolare era risultato clonato e che pertanto l'accredito della somma di euro 24.000,00 era stato stornato.

Il ricorrente ha chiesto perciò l'accertamento della responsabilità della banca, visto che "le alterazioni/anomalie del titolo erano tali da essere rilevate ictu oculi", e il risarcimento del danno per euro 28.440,10, di cui euro 24.000 per l'importo dell'assegno ed euro 4.440,10 per le spese di assistenza tecnica, oltre a interessi e rivalutazione se dovuti.

L'intermediario ha eccepito la difformità del ricorso rispetto al reclamo; ha eccepito inoltre: i) l'assenza di apprezzabili difformità del titolo; ii) l'avvenuta comunicazione della condizione dell'assegno entro il primo giorno lavorativo successivo alla negoziazione, avvenuta alle ore 10.58 di venerdì 31 gennaio 2025, laddove la disciplina contrattuale del conto corrente concede fino a due giorni lavorativi; iii) l'assenza di rassicurazioni circa la validità dell'assegno al momento della negoziazione e il fatto che, al contrario, al momento della negoziazione dell'assegno l'operatrice aveva espressamente chiarito che non sarebbe stato possibile verificarne la benemissione e che sarebbero stati necessari alcuni giorni per avere conferma della disponibilità delle somme; iv) che i ricorrenti hanno effettuato il passaggio di proprietà del mezzo in favore di un soggetto sconosciuto senza attendere l'esito della negoziazione dell'assegno, con ciò contravvenendo a ogni regola di ordinaria prudenza oltre che alle specifiche avvertenze ricevute dall'operatore di sportello; v) che la difesa tecnica dinanzi all'Arbitro non è necessaria.

Nelle repliche il ricorrente ha contestato la sussistenza di una difformità tra reclamo e ricorso e il fatto che l'intermediario non abbia prodotto l'immagine digitale dell'assegno clonato in suo possesso, dal quale sarebbero emerse le "specifiche e numerose difformità/ mancanze, anomalie ed alterazioni ictu oculi" per le quali è stata necessaria l'assistenza tecnica.

L'intermediario ha replicato di non aver provveduto all'esibizione del titolo perché "l'immagine digitale" dello stesso è già stata prodotta in atti dal ricorrente, cui l'assegno è stato consegnato il 03.02.2025; che la valutazione della presunta evidente contraffazione dell'assegno deve essere eseguita ex ante ed in concreto, ponendosi nel contesto in cui essa viene ordinariamente svolta, ovvero durante le ordinarie operazioni di sportello nel corso delle quali l'operatore, che esegue centinaia di operazioni al giorno, ha di fatto pochi secondi per toccare ed esaminare visivamente il titolo che viene presentato all'incasso; in ogni caso, che l'assegno non presentava evidenti anomalie, anzi conteneva tutti i requisiti essenziali di sostanza e di forma previsti dalla legge; e, infine, che la gravità della condotta del ricorrente è stata tale da interrompere la catena causale tra il presunto fatto iniziale (la condotta colposa della banca) e il danno subito dai ricorrenti.

DIRITTO

Sebbene l'eccezione di inammissibilità per mancata corrispondenza col reclamo debba essere respinta, il ricorso non può essere accolto.

Secondo l'intermediario, la mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso starebbe nel fatto che nel reclamo sono state sollevate contestazioni generiche circa la responsabilità della banca per non aver individuato la contraffazione dell'assegno, mentre il ricorso contiene deduzioni specifiche, e in parte nuove, concernenti le difformità tra l'assegno e un titolo genuino, il mancato espletamento della procedura di Check Image Truncation, nonché il ritardo della banca nel comunicare al cliente la contraffazione dell'assegno.

Sono le Disposizioni ABF a prevedere (sez. VI, par. 1) che il ricorso all'ABF debba essere preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario; è previsto inoltre che il ricorso debba avere ad oggetto la

“stessa questione” esposta nel reclamo, ferma restando la facoltà per il ricorrente di richiedere in ogni caso il risarcimento del danno “qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo”.

Secondo l’orientamento dei Collegi ABF, è sufficiente che vi sia una simmetria in termini di sola “congruità sostanziale” tra reclamo e ricorso. Il concetto di medesima questione, infatti, è stato inteso nella giurisprudenza dell’Arbitro come tendenziale identità tra le richieste formulate con il reclamo e quelle avanzate con il ricorso, nonché tra gli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle richieste.

Venendo al merito della causa, dalla documentazione in atti è emerso che il titolo presentava anomalie e un disallineamento tra i numeri di serie dell’assegno. In questi casi, l’Arbitro ravvisa una condotta negligente della banca, che, nel negoziare l’assegno, non ha compiuto una verifica attenta, né questa conclusione è inficiata dalla replica dell’intermediario circa il fatto che l’operatrice avrebbe compiuto un esame visivo e tattile prima di inserire l’assegno nello scanner, che ha effettuato la scansione in base ai protocolli previsti dalla Check Image Truncation, dal momento che è onere dell’intermediario provare la non rilevabilità ictu oculi della falsificazione del titolo e di aver provveduto alla lettura del codice Data Matrix, cosa che nella specie non ha fatto (in senso analogo si è pronunciato ABF Torino, nella decisione n. 3745/2025).

Ciò non toglie, però, e la circostanza è dirimente, che il ricorrente sia stato imprudente nel procedere al trasferimento della proprietà prima di aver verificato il buon esito del titolo. Nella stessa denuncia prodotta in atti il ricorrente riconosce che gli è stato chiarito, dall’intermediario, che non sarebbe stato possibile verificare la copertura immediata dell’assegno e che sarebbero stati necessari almeno 3 giorni per la verifica. Inoltre, non risulta che abbia chiesto alla banca il benefondo il quale, se rilasciato, avrebbe giustificato il legittimo affidamento (in questi termini, Coll. Coordinamento, decisione n. 20978/2020).

Al di là del fatto che la condotta del venditore che non verifica l’identità dell’acquirente sia comunque gravemente colposa, e che neppure le assicurazioni sull’assegno, da parte dell’intermediario, basterebbero a escludere la colpa del cliente (in questi termini, ABF Bologna, decisione n. 4462/2025), quel che rileva, nella specie, è che la condotta del ricorrente, nel procedere al trasferimento della proprietà senza attendere l’esito della negoziazione del titolo, ha interrotto il nesso di causa tra la condotta del resistente e il danno il cui risarcimento è stato richiesto. Per questo motivo, il ricorso dev’essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE